

norme giuridiche che le riguardano o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

Sono atti interni che esprimono la loro rilevanza in quanto attraverso una loro applicazione andranno ad incidere indirettamente nella sfera giuridica degli amministratori.

In realtà il decreto legislativo n. 33 del 2013 per quanto concerne la pubblicazione di questa particolare tipologia di atti interni non introduce alcuna novità, limitandosi a riordinare e sistematizzare un obbligo di pubblicazione online già gravante sulle amministrazioni. Il primo comma dell'articolo 26 della legge 241 del 1990, che si è già avuto modo di analizzare, conteneva una previsione analoga a quella attualmente contenuta nell'articolo 12 del D.lgs. n. 33 del 2013, nei termini di imporre l'obbligo di pubblicazione di tali atti.

Il fatto che tali atti andassero pubblicati on line ha trovato poi successivo fondamento nell'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale che al comma 1, lett. e) prevedeva che proprio gli atti di cui all'art. 26 della legge 241 del 1990 andassero pubblicati nei siti internet istituzionali della pubblica amministrazione, cosicché dal combinato disposto delle due norme in esame emergeva già la regola che oggi è individuata nel decreto legislativo 33 del 2013.

Con il decreto legislativo 33 del 2013 sono state abrogate le due disposizioni appena citate e deve dunque farsi riferimento all'art. 12 del medesimo decreto legislativo per la disciplina della pubblicazione di questa tipologia di atti in esame.

Tramite questa disposizione un complesso di documenti che rappresentano tipici atti e materie di attività interne, costituenti il fulcro dell'amministrazione, vengono portati a conoscenza dei cittadini, ponendo così su nuove basi il rapporto intercorrente tra essi e le amministrazioni.

Nonostante si usi anche in questo caso la dizione "accesso", i due istituti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di accesso civico, non coincidono. L'accesso civico è un istituto che presenta notevoli differenze rispetto al diritto di accesso ai documenti, in relazione alle diverse regole che presiedono al suo esercizio. Si tratta, infatti, di un rimedio azionabile senza alcuna formalità, che prescinde dalla necessità di motivare l'istanza e dalla dimostrazione dell'utilità dell'atto che si intende conoscere rispetto alle esigenze difensive del richiedente. L'esercizio di tale rimedio è fondato sul solo presupposto dell'inadempimento in cui l'amministrazione è incorsa rispetto agli obblighi di pubblicità.

Quindi, al verificarsi di tale evento, è possibile rivolgere un'istanza gratuita al c.d. responsabile della trasparenza dell'amministrazione, il quale è tenuto a pronunciarsi su di essa entro il termine di 30 giorni pubblicando sul proprio sito l'atto interno richiesto e contestualmente comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione. Non solo, l'istituto del diritto di accesso civico si distingue rispetto al diritto di accesso ai documenti amministrativi per le diverse regole che presiedono alla individuazione dei soggetti legittimati al suo esercizio. Sotto questo profilo la normativa di riferimento del diritto di accesso ai documenti ha invece subito un'evoluzione sempre più restrittiva. Si è passati dal "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" previsto nella originaria formulazione del primo comma dell'articolo 22 della legge n. 241/90, al "chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" previsto dal primo comma dell'articolo 2 del D.P.R. n. 352/1992, per giungere infine al nuovo testo dell'articolo 22 della legge n. 241/90 che, in seguito alle modifiche apportate dalla legge n.15/2005, prevede l'esercizio del diritto "di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Viceversa il secondo comma dell'articolo 5 del D.lgs. n. 33 del 2013 prevede che "la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del ricorrente". Si tratta quindi di un rimedio azionabile da chiunque, ovvero dai cittadini in quanto tali, titolari di un vero e proprio diritto soggettivo a conoscere in generale tutti quei documenti, dati e informazioni per i quali non risulta adempiuto l'obbligo di pubblicità e in particolare, per quanto concerne l'oggetto di nostro interesse, quella tipologia di atti interni che analogamente l'amministrazione non ha provveduto a pubblicare. Nella prospettiva in cui la legittimazione all'accesso venga riconosciuta a "chiunque", senza alcun limite in ordine alla qualità o agli interessi del richiedente e senza necessità di motivare la relativa istanza, la disciplina dell'accesso civico appare conforme anche ad altre ipotesi analizzate in precedenza: il pensiero corre all'accesso agli atti adottati dal Comune o dalla Provincia o all'accesso all'informazione in materia ambientale.

Nel momento in cui il D.lgs. n. 33 del 2013 introduce la figura dell'accesso civico, muta anche la posizione di pretesa del cittadino. Quest'ultimo diviene titolare non solo di un diritto alla

pubblicità, bensì di un vero e proprio diritto alla pubblicazione. Questo comporta che qualsiasi cittadino, a prescindere da un comportamento attivo della pubblica amministrazione, non solo ha il diritto di visionare e conoscere quegli atti interni dichiarati come pubblici e resi quindi disponibili dall'amministrazione medesima, ma è anche titolare di un diritto ancora più penetrante, consistente nella possibilità di richiedere alla pubblica amministrazione di pubblicare gli atti interni di cui ha omesso la pubblicazione.

### **L'interesse all'accesso**

Occorre in questa sede affrontare uno dei presupposti fondamentali per l'accesso documentale, ovvero l'interesse all'accesso stesso. L'art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. stabilisce che per accedere alla documentazione amministrativa sia necessario un interesse "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". La mancata coincidenza tra l'interesse all'esibizione del documento e l'interesse a ricorrere apre la strada al riconoscimento della presenza del requisito dell'attualità anche sulla base della semplice previsione di un'eventuale lesione che possa verificarsi in futuro, in quanto l'interesse all'accesso non è di tipo "processuale", risultando più ampio rispetto al generale diritto di tutela in giudizio dei propri diritti e/o interessi legittimi. In tal senso, come affermato dalla V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 554 del 02.02.2012, "il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di una azione giudiziale, ma ha carattere autonomo rispetto a essa, cosicché il giudice dell'accesso deve accettare solo l'esistenza dei presupposti che legittimano la richiesta di accesso e non anche la necessità di utilizzare gli atti richiesti in un altro giudizio, ad es. dinanzi al giudice civile, fermo restando però che la disciplina sull'accesso non può essere rivolta a tutelare l'interesse a eseguire un controllo generico e generalizzato sull'attività della P. A. Detto altrimenti, la necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui è chiesto l'accesso, alla quale fa riferimento l'art. 22 della L. n. 241 del 1990 non significa che l'accesso sia stato configurato dal legislatore con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante; esso

assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di instaurazione di tale processo. In questa prospettiva, il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, sancito dall'art. 22 della L. n. 241 del 1990, non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse". Quanto sopra salvi restando in termini di trasparenza, relativamente alla quale il cittadino, *quivis de populo*, è titolare di un diritto generale, gli effetti della recente normativa in tema di accesso civico.

Quanto al requisito della personalità, è necessario il legame tra l'interesse, e quindi il bene della vita di cui si richiede tutela, ed il soggetto richiedente. Il requisito della concretezza si estrinseca infine nell'esistenza di un collegamento evidente e tangibile tra i documenti a cui si chiede di accedere e le specifiche esigenze dell'istante. A tal fine è interessante evidenziare una pronuncia del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, 24 aprile 2012, n. 7 che ha puntualizzato come la legge n. 241/90 abbia da un lato vietato l'accesso per istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, dall'altro ha dato una definizione positiva ed articolata di "interessato", come di soggetto che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che, puntualizza il consesso, deve essere "collegata al documento al quale è richiesto l'accesso". In altri termini, non sarà sufficiente essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata affinché l'interesse possa dirsi diretto, concreto e attuale, essendo necessario che la documentazione di cui si richiede l'accesso sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento. La necessità che vi sia una connessione tra l'interesse del richiedente ad accedere e il documento di cui è richiesto l'accesso è altresì idonea ad evitare che qualsivoglia persona, anche disinteressata, possa operare un controllo generalizzato dell'attività amministrativa. L'inammissibilità delle istanze preordinate al solo fine di controllare l'operato della pubblica amministrazione è disciplinata dal comma terzo dell'articolo 24 della legge n. 241/90 ai sensi del quale "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni". La legittimazione all'accesso va comunque riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato

o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto.

**L'orientamento giurisprudenziale in tema di ambito oggettivo dell'accesso, con particolare riferimento agli atti presupposti e/o preparatori.**

L'art. 29, comma 2 bis, della legge 241/1990, afferma che il diritto di accesso attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Il riferimento ai livelli essenziali è molto importante, in quanto trattasi di una di quelle competenze trasversali che sono attribuite alla legislazione esclusiva del legislatore statale, e che dunque potrebbero avere una profonda influenza sulle Regioni e sulle autonomie locali.

I livelli essenziali, infatti, come insegnava la giurisprudenza costituzionale, non costituiscono una materia in senso stretto, ma possono incidere su tutte le materie comunque attribuite alla competenza legislativa delle Regioni, comprese dunque anche le competenze esclusive (o residuali) delle stesse. Lo strumento previsto dall'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, rappresenta quindi un temperamento al principio di sussidiarietà, nonché strumento di garanzia del rispetto dell'art. 3, comma 2 della Costituzione, quindi del principio di egualità sostanziale. Pertanto, nel momento in cui una norma può essere qualificata come livello essenziale dei diritti civili e sociali, ciò comporta che tale disposizione si pone a diretta tutela del cittadino nei confronti del potere pubblico. In tal modo il cittadino può esercitare i diritti riconosciuti senza possibilità che le Regioni o le autonomie locali possano limitarli o condizionarli. È proprio da quest'analisi che emerge come il diritto di accesso rappresenti l'attuazione di ulteriori principi costituzionali (oltre quelli già analizzati in precedenza), ed in particolare del principio di egualità sostanziale. Lo scopo, dunque, del legislatore è quello di garantire una disciplina essenziale in materia di diritto di accesso, con possibilità per le Regioni di ampliare la disciplina a favore dei cittadini, ma non di diminuirla.

Una particolare categoria di atti che frequentemente rientrano tra la documentazione oggetto di accesso sono i cosiddetti atti presupposti, ovvero quegli atti che nell'ambito di un procedimento amministrativo si pongono come antecedente logico e funzionale (oltreché, in linea di massima, temporale) rispetto ad un provvedimento finale produttivo di effetti giuridici. Agli atti (pur sempre presupposti ma) endoprocedimentali la dottrina attribuisce il nome di atti preparatori e ne individua il carattere nella circostanza che essi si collocano all'interno del procedimento amministrativo e non hanno, al di fuori di questo, un'autonoma rilevanza sul piano del diritto, non sono cioè in grado di produrre autonomi effetti sul piano della dinamica giuridica. Viceversa atti presupposti in senso proprio sarebbero quelli esterni al procedimento che, oltre a spiegare una funzione o un condizionamento rispetto al provvedimento conclusivo del procedimento, sono caratterizzati dall'avere una propria capacità di determinare la produzione di effetti giuridici e si presentano quindi come connotati da una propria autonomia rispetto al procedimento cui accedono. Tuttavia anche relativamente agli atti preparatori che abbiano inciso ovvero siano richiamati, anche implicitamente, in successivi atti formati dall'amministrazione, va estesa la tutela in termini di diritto all'accesso. Quanto sopra ferma restando la necessità che l'atto di cui si chiede l'ostensione non solo sia stato formato, ma ne venga comprovata l'esistenza.

Considerandone la valenza più generale ai fini della presente nota, è interessante rilevare al riguardo che in una recente Sentenza del T.A.R. Lombardia (20.10.2014), avente ad oggetto l'istanza di accesso proposto da Cooperativa di servizi per ottenere l'ostensione di offerta tecnica presentata da società aggiudicataria di servizio comunale di spazzamento strade e manutenzione verde pubblico, è stato evidenziato che "la correlazione tra la domanda di accesso e l'intenzione di contestare gli esiti della gara tanto basta ai fini del favorevole apprezzamento dell'interesse all'ostensione, atteso che esso prescinde tanto dalla preventiva proposizione del gravame, quanto dall'analitica indicazione delle possibili censure". Tale decisione faceva seguito al diniego da parte dell'amministrazione comunale, di consentire l'accesso all'offerta tecnica, adducendo da un lato l'opposizione della società controinteressata, in ragione dell'esistenza di esigenze di riservatezza aziendale, dall'altro la mancata esplicitazione da parte del ricorrente delle ragioni per cui i documenti richiesti sarebbero utili alla tutela dei suoi interessi.

Va segnalata a tal fine anche la recente pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-10-2014, n. 5280) nella quale viene stabilito che può essere differito solo l'accesso agli atti relativi al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, mentre la restante documentazione di gara è accessibile già dopo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, sicché, anche ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), la società ricorrente aveva diritto all'accesso, che era stato esercitato con riferimento all'elenco di operatori economici implementato dall'Amministrazione, all'eventuale avviso di presentazione di candidature, alle lettere dei soggetti che avevano chiesto di partecipare alla gara, alle lettere di invito, alle eventuali lettere di reiezione delle richieste di partecipazione, ai verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione giudicatrice (comprensivi degli allegati documentali), alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica presentata dalle parti concorrenti, al provvedimento di aggiudicazione provvisoria e ad ogni altra determinazione adottata al riguardo. Il comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che "salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni". Il citato articolo 13 del D.lgs. 163/2006, pertanto, nella parte in cui prevede il differimento del diritto di accesso a documenti relativi ai contratti pubblici, deve essere interpretato in modo restrittivo, rappresentando una norma eccezionale, derogatoria rispetto alle ordinarie regole in materia di accesso. Va poi osservato che la lettera c) del secondo comma di detta norma è chiara nel disporre che il diritto all'accesso può essere differito, in relazione alle offerte, solo fino all'approvazione dell'aggiudicazione, che, non può che essere costituita da quella provvisoria; non avrebbe senso, diversamente, l'aver previsto la possibilità di differimento fino all'aggiudicazione definitiva solo in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia.

Occorre tuttavia evidenziare che l'ostensibilità degli atti preparatori e/o presupposti non inficia il principio secondo il quale la pubblica amministrazione non è tenuta, ai fini dell'accesso, a dover elaborare dati in suo possesso, espressamente previsto dal citato regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi all'ultimo periodo dell'art. 2, comma 2. Questa previsione non comporta solo che l'amministrazione non è tenuta a formare nuovi atti per soddisfare le esigenze conoscitive dell'istante, ma

implica anche che è vietata un'eventuale attività che necessariamente preceda quella relativa all'elaborazione dei dati, quale può essere l'attività di valutazione di quegli stessi dati. È evidente a tal proposito che alcune attività sono di fatto preliminari rispetto alle altre, per cui al divieto di effettuare una di queste attività corrisponde necessariamente l'ulteriore preclusione di effettuare le altre che appunto le precedono. Sono pertanto ulteriormente escluse le istanze di accesso che comportano un'attività di indagine, di ricerca, o di catalogazione da parte della pubblica amministrazione su dati che non si sono ancora tradotti in un documento amministrativo, sulla base del presupposto ormai recepito dalla giurisprudenza che questa attività comporta un aggravio del procedimento in corso o addirittura l'instaurarsi di nuovi procedimenti. Non solo, ma nel divieto di elaborazione dei dati sono comprese quelle ulteriori ipotesi in cui l'amministrazione deve adoperarsi non per elaborare dati in suo possesso ma anche più semplicemente per estrapolare dati già esistenti da un documento, informatico o meno, in suo possesso, portandosi ad una compressione del diritto di accesso molto ampia. Emerge da quanto detto che è vietato l'accesso c.d. meramente esplorativo. Ad esempio T.A.R. Lazio-Roma, sez. I ter, 12 marzo 2013, n. 2581, per cui "La norma dell'art. 22 della L. n. 241 del 1990 dà una nozione di "documento" molto ampia, non avente necessariamente natura cartacea, richiede però che si tratti di una rappresentazione del contenuto di atti; la norma regolamentare (art. 2 comma 2 del D.P.R. n. 184 del 2006), a sua volta, specifica che: "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Entrambe le disposizioni chiariscono in modo incontrovertibile che l'accesso riguarda i soli documenti rappresentativi di atti già esistenti, non essendo tenuta l'Amministrazione ad elaborare dati in suo possesso per soddisfare le domande di accesso", salvo restando tutta la normativa in materia di accesso civico. Secondo la costante elaborazione giurisprudenziale la domanda di accesso deve riferirsi a specifici documenti già esistenti e non può pertanto comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (Cons. St., sez. VI, 5 dicembre 2007 n. 6201). Tale principio deve essere esteso anche al caso in cui i documenti

richiesti già esistono, ma per la mole dei documenti richiesti e per i criteri della richiesta, viene imposta all'amministrazione un'attività complessa di ricerca e reperimento dei documenti che presuppone un'attività preparatoria di elaborazione di dati" (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 117 del 12.01.2011), fermo restando l'obbligo di trasparenza a carico dell'Amministrazione e il dovere della stessa di mettere il cittadino nella condizione di accedere ai documenti utili, in contraddittorio costruttivo.

## B2. Diritti di partecipazione e trasparenza

### 1. Acqua come bene comune: il problema delle bollette a conguaglio emesse da SMAT per il "periodo di regolamentazione" 2008-2011

In data 24 novembre 2014, con nota prot.n.2015/DC-R (di cui si riproduce integralmente il testo), indirizzata al gestore Società Metropolitana Acque Torino - SMAT -, all'Autorità d'Ambito n.3 "Torinese", ai Sindaci dei Comuni ricadenti in tale Ambito ed all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, il Difensore civico, a fronte di reclami pervenuti dal Comitato Provinciale Acqua Pubblica di Torino e da amministratore di stabili siti in Torino, è intervenuto sulla problematica inerente l'addebito, da parte del gestore SMAT, di somme poste a carico degli utenti del Servizio Idrico Integrato, nell'Ambito territoriale n.3, quale conguaglio delle tariffe del Servizio Idrico per il "periodo di regolamentazione" 2008-2011, mediante specifica individuazione a partire dalle fatture relativa all'anno 2014.

Con tale intervento il Difensore civico ha inteso sollecitare informazioni trasparenti e risposte pertinenti, anche attraverso un confronto dialogico con tutti i cittadini interessati, nel segno della valorizzazione dei diritti di partecipazione informata della comunità in ordine alla questione sopra esposta, in particolare anche mediante specifica presa di posizione dei Comuni appartenenti al distretto idrografico di che trattasi, in relazione alle singole realtà locali.

Alla cortese attenzione  
dell'Ing.Paolo Romano  
Amministratore Delegato  
Società Metropolitana Acque  
Torino S.p.A.

Alla cortese attenzione  
del Dr.Alberto Avetta  
Presidente dell'Autorità  
d'Ambito n.3 "Torinese"

All'attenzione dei  
Sindaci dei Comuni  
ricadenti nell'Ambito  
Territoriale ottimale 3  
"Torinese"

Alla cortese attenzione  
dell'I.I.I.mo  
Ing. Guido Pier Paolo Bortoni  
Presidente  
dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e  
il sistema idrico

**OGGETTO:** "Denuncia di cattiva amministrazione" proposta da cittadini e dal  
Comitato Provinciale Acqua Pubblica Torino, con riferimento a preteso  
"conguaglio" da parte del gestore SMAT S.p.A., che opera per i Comuni  
ricadenti nel territorio dell'A.T.O. n.3, delle tariffe del Servizio Idrico  
per il "periodo di regolamentazione" 2008-2011.

Abbiamo ricevuto da parte del Comitato Provinciale Acqua Pubblica di Torino,  
nonché del Sig....., quale amministratore di stabili siti in Torino, richieste di  
intervento in ordine ad addebito, da parte del gestore SMAT S.p.A., di somme poste a  
carico degli utenti del Servizio Idrico Integrato, nell'Ambito territoriale n.3, quale  
conguaglio delle tariffe del Servizio Idrico per il "periodo di regolazione" 2008-2011,  
mediante specifica individuazione a partire dalle fatture relative al corrente anno  
2014.

Lo scrivente Difensore civico ha altresì acquisito notizia di tale problematica  
attraverso articolo pubblicato sul quotidiano "La Stampa", Sezione Economia, in data  
17 novembre 2014, che si allega in copia, per opportuna trasparenza, nonché  
attraverso diversi interventi di cittadini che hanno scritto a giornali, ovvero su siti  
web, e informalmente si sono rivolti a questo Ufficio.

Al riguardo, in particolare, in base agli esposti ed alla documentazione pervenuta, nonché alle predette notizie di stampa, si è evidenziato quanto segue:

1) che con deliberazione n.472 del 25 ottobre 2012

*"RICORDATO che:*

- *con proprio deliberazione 27 maggio 2004, n.173, l'Autorità d'ambito ha affidato a SMAT S.p.A. ...la titolarità della gestione del s.i.i. dell'A.T.O. 3 "Torinese", e con successiva deliberazione del 14 giugno 2007, n.282, ha dato avvio al processo di realizzazione per l'ambito di riferimento di un unico soggetto gestore del s.i.i., la SMAT S.p.A., processo che si è perfezionato con la deliberazione 13 dicembre 2007, n.296;*
- *in data 1°-19 ottobre 2004 è stata sottoscritta la Convenzione di servizio ...tra l'Autorità d'ambito n.3 "Torinese" e il gestore d'ambito (al tempo SMAT S.p.A. e ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., ora solo SMAT S.p.A.).*

*RICHIAMATO il Piano d'ambito vigente, approvato con proprie deliberazioni 6 dicembre 2002 n.107, 27 maggio 2004, n.169, e revisionato con deliberazione del 27 marzo 2009, n.349, per il periodo 2008-2023, in attuazione del D.M. 1° agosto 1996.*

*...  
RICORDATO infine, che:*

- *l'articolo 21, comma 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, come convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214, ha previsto che "sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici", da esercitarsi con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/95;*

*...*

DATO ATTO che :

- al fine di tener conto dell'esito referendario del 12 – 13 giugno 2011...ed alla luce delle esigenze di aggiornamento (l'ultima revisione del metodo tariffario risale al 1996), l'AEEG ha rilevato la necessità di adottare con urgenza un primo intervento tariffario transitorio (per il periodo 2012-2013) e, conseguentemente, procedere alla raccolta dati finalizzata a tale adozione (dal primo gennaio 2014 dovrebbe, invece, entrare in vigore il metodo tariffario definitivo);
- risulta che la raccolta dati è funzionale alla definizione dei costi del servizio e pertanto è propedeutica e indipendente dalla metodologia tariffaria che individua, invece, lo strumento con cui tali costi dovranno essere riconosciuti;

RICORDATO che la revisione triennale del Piano d'ambito è stata avviata con deliberazione 14 luglio 2011, n.431, ma che, a causa di ritardi nella trasmissione dei dati da parte del gestore d'ambito, SMAT S.p.A., non si è ancora conclusa.

VISTO l'obbligo, in capo al gestore d'ambito SMAT S.p.A., di trasmettere all'AEEG entro e non oltre il 31 ottobre 2012 i dati e la documentazione richiesta, sulla cui base sarà in seguito determinato il vincolo dei ricavi dei gestori per gli anni 2012 e 2013.

DATO ATTO che SMAT S.p.A. ha trasmesso, in applicazione della deliberazione 14 luglio 2011, n.427, con la quale sono state approvate le "Linee guida per la redazione del bilancio di regolazione nell'ATO 3 "Torinese", i seguenti rendiconti relativi all'annualità 2011 e afférenti l'intera gestione d'ambito:

- rendiconto dei volumi fatturati e ricavi finanziari ...;
- rendiconto degli investimenti realizzati...

*RITENUTO* necessario, per l'evidenziata esigenza di invio dei dati all'AEEG, procedere ad una prima verifica dell'annualità 2011 sulla base dei dati finora pervenuti dalla SMAT S.p.A. (fermo restando che l'analisi sarà completata a seguito all'acquisizione di tutta la documentazione richiesta dalla deliberazione n.427/2011 cit.), e segnatamente alla verifica delle risultanze dell'applicazione della modulazione tariffaria e consuntivazione degli investimenti anno 2011, evidenziando altresì le valutazioni conclusive per il periodo di regolazione 2008 - 2010, che anticipano le determinazioni che sarebbero state assunte in fase di revisione triennale del Piano d'ambito.

DATO ATTO che nelle predette note di trasmissione del rendiconto dei volumi fatturati e dei ricavi tariffari 2011, SMAT S.p.A. evidenzia la formazione di crediti sull'esercizio 2011 a consuntivo dell'applicazione della tariffa deliberata da questa Conferenza, utilizzando peraltro procedure di determinazione degli stessi non solo diverse fra loro, ma altresì non conformi al metodo applicato da questa Autorità d'ambito 2008, 2009 e 2010 già approvate.

VISTA, altresì, la nota della SMAT S.p.A. prot.72713 del 19 ottobre u.s. ad oggetto "Capitale netto investito 2008-2011 – risultante a consuntivo e riconoscimento conguaglio" con la quale vengono fornite precisazioni in merito ai dati di capitale investito e agli ammortamenti consuntivati richiedendo altresì il conguaglio per quanto non ricompreso nel Piano d'ambito.

*RITENUTO* di accogliere la richiesta di cui alla nota SMAT S.p.A., prot.72713 cit., di revisione del capitale investito iniziale, con conseguente revisione degli ammortamenti, per quanto riferibile ad

*incrementi patrimoniali non considerati nella redazione di Piano...,, alla fusione per incorporazione della Società Canavesana Acque S.p.A. in SMAT S.p.A...,, all'inclusione di ACSEL S.p.A. nella gestione d'ambito .., inserendo altresì nei ricalcoli la consuntivazione degli investimenti effettivamente realizzati nel periodo di regolazione 2008-2011.*

..

*I'Autorità d'Ambito n.3 "Torinese" ha*

- *"approvato il documento "Verifica del bilancio di regolazione d'ambito anno 2011 – Prima parte. Valutazioni conclusive per il periodo di regolazione anni 2008 – 2010" ...predisposto sulla base della documentazione pervenuta dal gestore d'ambito, SMAT S.p.A., dal quale emergono conguagli per un importo di euro 32.737.057,90 relativamente al periodo di regolazione 2008-2011"; nonchè*
- *"stabilito che dei conguagli di cui al punto precedente si terrà conto con le modalità e i tempi che saranno ritenuti funzionali all'applicazione del previsto metodo tariffario da adottare dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ovvero, nelle more dell'emanazione del predetto metodo tariffario, nella revisione triennale del Piano d'Ambito già avviata";*

- 2) che, ancorché la prevista procedura di revisione del Piano d'Ambito non risulti ancora conclusa (ultima revisione approvata con deliberazione 349/2009), con deliberazione n.530 del 15 maggio 2014 l'Autorità d'Ambito n.3 "Torinese",

*"Viste ..le seguenti deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico..:*

- *28 dicembre 2012, n.585/2012/R/IDR, di approvazione del Metodo Tariffario Transitorio ...;*

21 febbraio 2013, n.73/2013/R/IDR...;

27 dicembre 2013, n.643/2013/R/IDR, con la quale è stato approvato il *Metodo tariffario Idrico e altre disposizioni a completamento...* che prevedono che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del *Metodo Tariffario Transitorio*, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, siano quantificati e approvati dagli Enti d'ambito entro il 30 giugno 2014..", ha approvato il documento "Servizio idrico integrato – Periodo di regolazione ante 2012 – Conguaglio – Modifica deliberazione n.472/2012"..., dal quale risulta un conguaglio complessivo per un importo di euro 46.652.540,26, per il periodo di regolazione ante 2012" (con lievitazione del conguaglio precedentemente richiesto da SMAT S.p.A., per un importo di euro 32.737.057,90) , dando atto "che il predetto conguaglio assicura nel periodo considerato (2008-2011), il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario del Gestore e consente di definire in ogni aspetto tutte le pendenze del gestore medesimo e dei soggetti che a vario titolo operano sul territorio" ;

3) che, così come testualmente esposto dal ridetto Comitato Provinciale Acqua Pubblica di Torino, "le tariffe a suo tempo corrisposte dagli utenti del servizio per gli anni di cui alla richiesta di conguaglio hanno contribuito al conseguimento per il Gestore di considerevoli utili", di cui alla tabella, parlimenti prodotta dal Comitato, che li evidenzia come segue:

ESERCIZIO 2008	euro 12.245.965
ESERCIZIO 2009	euro 14.020.246
ESERCIZIO 2010	euro 17.006.372
ESERCIZIO 2011	euro 26.213.143